



Città di Minerbio

Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 7 del 25/03/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2024 SECONDO L'ARTICOLAZIONE PREVISTA DALLA RIFORMA FISCALE DI CUI AL D.LGS. N. 216/2023

L'anno 2024 addì venticinque del mese di marzo alle ore 20:30 presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, dello Statuto, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, previa dunque l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta STRAORDINARIA i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 13 Consiglieri:

BONORI ROBERTA	Presente	CANTELLI CINZIA	Presente
TASSINARI EURA	Presente	ATTI LAURO	Presente
LAZZARI MANUEL	Presente	RICCI FEDERICO	Presente
FACCHINI NICOLO'	Presente	VERRI CLAUDIO	Presente
SGARGI DARIA	Presente		
BALLANDI GIACOMO	Presente		
BACILIERI LIBERO	Presente		
POLUZZI NICOLA	Presente		
ZUCCHINI STEFANIA	Presente		

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Risultano presenti gli Assessori non Consiglieri: Tugnoli Fabrizio, Rambaldi Catia.

Presiede il Sindaco Bonori Roberta, partecipa il Vice-Segretario Comunale Sitta Irene con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curando la verbalizzazione della seduta.

Il Presidente, verificato che il numero dei consiglieri presenti al momento dell'adozione del presente atto corrisponde al numero legale, procede a far trattare l'argomento in oggetto sopra indicato.

Scrutatori:

Ricci Federico, Atti Lauro, Poluzzi Nicola.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2024 SECONDO L'ARTICOLAZIONE PREVISTA DALLA RIFORMA FISCALE DI CUI AL D.LGS. N. 216/2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazona sul punto n. 4 iscritto all'ODG l'Assessore Facchini;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi" con il quale, per l'anno 2024, vengono ridotti da quattro a tre gli scaglioni IRPEF, unificando i primi due scaglioni, nel seguente modo:

scaglioni di reddito imponibile IRPEF	aliquote IRPEF anno 2023	aliquote IRPEF anno 2024
scaglione da 0 a 15.000 euro	23%	23%
scaglione da 15.000,01 a 28.000 euro	25%	
scaglione da 28.000,01 a 50.000 euro	35%	35%
scaglione oltre 50.000	43%	43%

Visti in particolare i commi 3 e 4 dell'art. 3 del predetto D.Lgs. n. 216/2023 che recitano:

"3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.

4. Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023."

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 che proroga al 15 marzo 2024 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27/12/2023 con la quale veniva approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2024/2026;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27/12/2023 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e i relativi allegati;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 17/12/2012 con la quale veniva prevista, a decorrere dall'anno 2013, l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone e fisiche e approvato il relativo regolamento e determinate le aliquote e la soglia di esenzione;

Visto, altresì, che il regolamento sopra richiamato veniva modificato ed integrato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19/2018 e n. 22/2022;

Considerato che, nell'anno 2023, risulta vigente la seguente tassazione ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, come approvata con propria deliberazione n. 22 del 31/05/2022:

Soglia di esenzione	€ 15.000,00
fino a 15.000,00	0,64%
da 15.000,01 a 28.000,00	0,65%
da 28.000,01 a 50.000,00	0,78%
oltre 50.000,00	0,80%

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Visto l'art. 13, comma 5-bis del D.L. n. 4/2022 che recita: *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile."*;

Ritenuto a tal fine di dover rideterminare, per l'anno 2024, la tassazione ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF nel seguente modo, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF contenuta nel D.Lgs. n. 216/2023, allo scopo di evitare un disallineamento degli scaglioni tra IRPEF e addizionale comunale che potrebbe generare confusione;

Soglia di esenzione	€ 15.000,00
fino a 28.000,00	0,64%
da 28.000,01 a 50.000,00	0,78%
oltre 50.000,00	0,80%

Visto il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i. istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare il comma 3 dell'art. 1 che recita: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero"*

dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.";

Visto il comma 11, 3° periodo dell'art. 1 del D.L. n. 138/2011 e s.m.i. che recita: *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.";*

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Viste le simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale web <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it> dalle quali si rileva che, tenuto conto dell'aggiornamento della banca dati del simulatore di gettito annunciata dal MEF con comunicato del 3 gennaio 2024, con l'applicazione delle predette aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione ad euro 15.000,00, si determinerebbe per il Comune di Minerbio un gettito stimato, per l'anno 2024, di euro 921.124,00;

Visto il paragrafo 3.7.5 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2021 e s.m.i. che prevede che in caso di modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate e in ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale;

Viste le previsioni assestate 2024/2026 del capitolo di entrata dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Visto il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i. che recita: *"A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006."*

Visto il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014 che recita: *"Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica."*

Attesa la competenza consiliare a mente dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

il vigente Statuto Comunale;

Considerato che la presente deliberazione comporta una modifica al vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL, allegati alla presente deliberazione;

Interviene il Consigliere Bacilieri che esprime una dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo Centro sinistra per Minerbio allegata al presente punto;

A seguito di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 13

Consiglieri votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 0

Astenuti: n. 2; Consiglieri: Ricci Federico, Verri Claudio.

DELIBERA

1. Di rideterminare, per le motivazioni in premessa, la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2024, nel seguente modo:

scaglioni di reddito imponibile IRPEF	aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2024
Soglia di esenzione	€ 15.000,00
scaglione da 0 a 28.000 euro	0,64%

scaglione da 28.000,01 a 50.000 euro	0,78%
scaglione oltre 50.000	0,80%

2. Di modificare, per le motivazioni in premessa, con decorrenza 1° gennaio 2024, per le finalità di cui al punto 1), l'art. 2 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF allegato alla presente deliberazione.
3. Di dare atto che si provvederà ad effettuare le modifiche al bilancio di previsione 2024/2026, conseguenti alla variazione di gettito derivante dalla rideterminazione della tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al punto 1), in occasione della prima variazione utile.
4. Di disporre la trasmissione di copia della presente ai competenti uffici comunali, per gli adempimenti di competenza richiamati in premessa.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
A seguito di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 13
Consiglieri votanti: n. 11
Voti favorevoli: n. 11
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 2; Consiglieri: Ricci Federico, Verri Claudio.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La seduta consigliare è reperibile sul canale Youtube del Comune di Minerbio al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=2wrcOaUoogU&t=2946s>



Città di Minerbio

Bologna

Proposta N.9 del 19/03/2024

SERVIZIO FINANZIARIO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL' ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2024 SECONDO
L'ARTICOLAZIONE PREVISTA DALLA RIFORMA FISCALE DI CUI AL
D.LGS. N. 216/2023**

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 21/03/2024

FIRMATO

IL RESPONSABILE

IACCARINO ANIELLO

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.)*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE



Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.



Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **{@ParereContabile}** in merito alla regolarità contabile.

Motivazioni:



Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, **NON SI APPONE** parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 21/03/2024

FIRMATO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

IACCARINO ANIELLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Minerbio

Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 7 del 25/03/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2024 SECONDO L'ARTICOLAZIONE PREVISTA DALLA RIFORMA FISCALE DI CUI AL D.LGS. N. 216/2023

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO

BONORI ROBERTA

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

SITTA IRENE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)